La cittadinanza italiana iure sanguinis

Normativa

La norma di riferimento in materia di cittadinanza *iure sanguinis* è l'art. 1 della l. 91/92 secondo il quale "*è cittadino italiano per nascita* ***il figlio di padre o di madre cittadini***". Questa, pertanto, fa derivare l'acquisto della cittadinanza dall'accertamento di uno *status civitatis* preesistente e non da una concessione o dichiarazione costitutiva del diritto come nelle altre ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana. Proprio per tale ragione **il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* non è soggetto ad alcuna condizione ulteriore o discrezionalità amministrativa né è suscettibile di revoca**.

La cittadinanza, peraltro, si trasmette da genitore a figlio senza limiti di generazione, purché né il richiedente né i suoi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. **Dunque, il riconoscimento dello *status civitatis* da parte di un cittadino italiano si può trasmettere anche ai discendenti di seconda, terza, quarta generazione, ed oltre**, i quali potranno essere riconosciuti cittadini italiani anche qualora nati e cresciuti all'estero documentando la discendenza in linea retta dall'avo italiano poi emigrato.

La legge italiana, inoltre, prevede espressamente la possibilità di mantenere la doppia cittadinanza, a patto che ciò non sia vietato dalle leggi di altri stati o da norme internazionali concordate, al contrario di altri ordinamenti nei quali il cittadino può averne una sola.

I requisiti necessari per la richiesta di cittadinanza italiana per discendenza, quindi, sono:

1. che l'avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente, accertabile e dimostrabile mediante certificato negativo di naturalizzazione;

2. l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza, derivanti da dichiarazioni di rinuncia alla stessa da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione;

3. il rapporto di discendenza in linea retta dimostrabile allegando tutti i certificati di nascita e matrimonio necessari muniti di legalizzazione, se richiesta, e di traduzione ufficiale.

L'autorità competente ad effettuare l'accertamento **è determinata in base al luogo di residenza**:

- se il richiedente risiede all'estero, la richiesta deve essere presentata presso il Consolato italiano del proprio Paese

- se il richiedente risiede in Italia, la richiesta deve essere presentata presso il Comune italiano di residenza.

Progetto finanziato dal Citizens, Equality,
Rights and Values Programme dell'Unione Europea

Il richiedente ha il solo onere di presentare la domanda di riconoscimento insieme a tutti i documenti attestanti il rapporto di filiazione e/o discendenza diretta dal cittadino o dalla cittadina italiana presso l'Ufficio consolare nell'ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero originario italiano.

Acquisto della cittadinanza a seguito di riconoscimento in via giudiziale

Nel caso della richiesta di riconoscimento effettuata da residenti all'estero le autorità consolari, spesso, a causa della mole di richieste ricevute, non riescono a trattare le stesse in tempi ragionevoli, inserendo i richiedenti in liste di attesa talmente lunghe da comportare un'attesa praticamente a tempo indeterminato. Tale comportamento dell'amministrazione, tuttavia, è in palese violazione degli obblighi previsti dalla l. n. 241/1990 di avviare il procedimento amministrativo e di concluderlo con un provvedimento motivato entro il termine di 730 giorni (D.P.C.M. del 17 gennaio 2014, n. 33).

La prassi dell'amministrazione consolare si ritiene pertanto illegittima ed equivale ad un sostanziale diniego del diritto di acquisire la cittadinanza italiana.

Per tale ragione, l'interessato, decorso inutilmente il termine di legge di due anni dalla presentazione della domanda, può richiedere il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* in via giudiziale depositando un ricorso ai sensi dell'art. 1 della L. 91/92 innanzi al Tribunale civile mediante un avvocato residente in Italia.

Negli ultimi anni sono molteplici le pronunce dei giudici italiani in tal senso. Tra le ultime, una sentenza del Tribunale di Roma del 28.10.2020, nella quale, documentata la discendenza in linea retta dei ricorrenti brasiliani da avo italiano nonché l'avvenuta richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* al Consolato italiano di Cutriba sin dal 14.02.2018 senza alcuna risposta, il giudice ha ribadito come "***L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta*** *di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis,* ***il decorso di un lasso temporale irragionevole*** *rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso,* ***equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto****, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale".* (Si veda anche Trib. Roma, ord. del 22.04.2021 e del 27.01.2022)

Inoltre, altre volte, è anche possibile agire davanti al Giudice anche prima che siano trascorsi due anni dalla domanda, o anche solo dopo aver richiesto l'appuntamento in ambasciata senza attendere la convocazione e la formalizzazione della richiesta. In questi casi è lo stesso Consolato che rilascia delle dichiarazioni nelle quali prevede che i tempi di ricezione e valutazione della domanda saranno sicuramente superiori ai due anni previsti dalla normativa. Anche su questo punto si è espresso il Tribunale Civile di Roma con ordinanza del 10.12.2020 ha previsto che "*In ogni caso i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato, nel marzo 2017 al Consolato generale d'Italia a Cutriba […] la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis; sennonché tale domanda non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro.* ***Inoltre, le***

richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica hanno, per l'evasione, un tempo di attesa di circa 10 anni. Anche indipendentemente dalle previsioni normative sopra richiamate, si può quindi affermare che simili coordinate temporali si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal richiedente, giustificando così il suo accesso alla via giurisdizionale" (Si veda anche Trib. Roma, sentenza del 06.09.2019)

La questione della c.d. grande naturalizzazione brasiliana del 1889-1891

La c.d. "Grande Naturalizzazione" del 1889-1891 è stata introdotta con il "Decreto n. 58 A" emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano secondo cui gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la "naturalizzazione" automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto.

Si tratta di un provvedimento che è stato utilizzato recentemente dal Ministero dell'Interno nel corso di alcuni procedimenti giudiziali sul riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al fine di contestare la trasmissione dello *status civitatis* per l'automatica perdita della cittadinanza italiana dell'avo italiano che in quel periodo storico era emigrato in Brasile. Tuttavia, i giudici che sono stati chiamati a decidere in merito a tali contestazioni non hanno accolto tale interpretazione ritenendo che la norma straniera debba essere necessariamente posta in stretta correlazione con le disposizioni del Codice civile del 1865 all'epoca vigente e ciò perché *secondo le norme del diritto internazionale le leggi estere non possono in nessun caso derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti, ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume*. Quindi, l'applicazione della c.d. grande naturalizzazione non può prescindere dall'art.11, comma 2, del Codice civile del 1865 che prevedeva che la cittadinanza si perdeva *in caso di ottenimento della cittadinanza estera*, interpretando simile dicitura nel senso che l'acquisto della cittadinanza straniera, non implica la perdita automatica della cittadinanza italiana per cui è richiesto che l'acquisto della cittadinanza straniera sia avvenuto spontaneamente o, se verificatosi senza il concorso della volontà dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana.

Non solo. I Giudici interpellati recentemente sul punto hanno anche tenuto conto della giurisprudenza nazionale formatasi in passato sull'inapplicabilità di tale norma brasiliana nell'ordinamento italiano. In particolare, è stata messa in risalto la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, Udienza 5 ottobre 1907, secondo cui la parola "*ottenere*" con riferimento alla cittadinanza presupponeva una preventiva richiesta dell'interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l'ottenere presupponeva l'avere prima domandato. Pertanto, la Corte di Cassazione di Napoli aveva già concluso per **l'impossibilità di presumere la rinunzia alla**

propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne "*la prova chiara ed esplicita*".

In senso conforme, nelle recenti pronunce suddette, si legge: "*La conclusione – pur formulata da giurisprudenza risalente nel tempo – appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita; in altre parole* ***dal fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non può discendere l'automatica perdita della cittadinanza italiana.*** *In questo senso l'art.8 della L.555/1912, che pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario, si può ritenere in linea di continuità con il Codice civile del 1865. In conclusione, considerata la prova della genealogia fornita in questa sede, si può affermare la sussistenza del diritto vantato dai ricorrenti*" (Trib. Roma, ord. del 25/02/2020 e ord. del 23/04/2020 e del 28/10/2020).

Pertanto, anche con riferimento a tale questione della c.d. Grande Naturalizzazione, si ribadisce la sussistenza del diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino che non può perdersi automaticamente in caso di mancato esercizio della rinuncia espressa.

Acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa iure sanguinis prima del 1948

Attenzione specifica meritano i discendenti di cittadina italiana nati prima del 1948 per i quali la situazione è parzialmente diversa. Prima della legge n. 91/92 in Italia, infatti, era in vigore la legge del 13 giugno 1912 n. 555, il cui art. 1 disponeva che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna e il cui art. 10, co. 3 prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne sposate con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero.

Con l'entrata in vigore della Costituzione il 1° gennaio 1948, tuttavia, le norme e i principi in materia di cittadinanza hanno subìto uno stravolgimento. La Corte Costituzionale con le due storiche sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale prima dell'art. 10, comma 3, e poi dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, **in quanto contrastanti con i nuovi principi di eguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di sesso e di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi**, rispettivamente sanciti dagli articoli 3 e 29 della Costituzione. In particolare, la perdita della cittadinanza italiana non poteva più essere automatica e legata al solo fatto che la donna si fosse sposata ad un cittadino straniero, indipendentemente dalla sua volontà o da una sua dichiarazione esplicita. Inoltre la Corte Costituzionale, chiarisce anche che i figli nati da madre cittadina italiana acquisiscano la cittadinanza italiana iure sanguinis.

Tuttavia, ancora oggi, l'amministrazione ritiene applicabile simile interpretazione unicamente con riferimento alle donne italiane che abbiano trasmesso la cittadinanza solo dopo il 1° gennaio 1948 e non anche a quelle che abbiano avuto i figli prima di tale data e che dunque al

momento del parto avevano perduto automaticamente la cittadinanza ai sensi della legge precedentemente in vigore.

La **Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella storica sentenza n. 4466/2009**, ha stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, "***Riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria***" Dunque, per le Sezioni Unite della Cassazione, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto anche al/la figlio/a di madre cittadina nato/a prima dell'entrata in vigore della Costituzione e quindi anche prima del 1948.

Nei casi in cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta prima del 1948, spesso accade che il Consolato all'estero neppure accetta la richiesta di riconoscimento della cittadinanza e, pertanto, è possibile presentare direttamente un ricorso al Tribunale civile di Roma, tramite un avvocato residente in Italia. Sul punto, sono oramai numerose le pronunce dei Tribunali di merito che hanno proceduto al riconoscimento della cittadinanza italiana in tal senso sposando pienamente la ricostruzione giuridica della Cassazione. Tra le ultime, il Tribunale di Roma con la sentenza del 12.07.2019 pubblicata il 23.09.2019 ha affermato di aderire all'interpretazione della Suprema Cassazione in quanto "*Più attenta al rispetto del principio di non discriminazione di genere e alla tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. D'Altronde sul piano logico, ancor prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30,* ***la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza,*** *potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti dell'attrice e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come discendenti di donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.* ***Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948****, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno riacquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.* ***Pertanto, in forza dei principi affermati dalle sentenze sopra menzionate e del loro effetto dalla data in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli discendenti di madre cittadina nati prima del 1° gennaio 1948****. Deve quindi ritenersi che gli attori abbiano regolarmente acquisito la cittadinanza italiana in quanto discendenti in linea retta da un cittadino italiano che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana*" (Si veda anche Trib. Palermo, ord. del 17.01.2024, Trib. Roma, ord. del 17.04.2023, Trib. Roma ord. 05.10.2023, Trib. Roma sent. del 13.06.2019; Trib. Roma, sent. del 20.07.2017).

La richiesta di trascrizione degli atti di stato civile al comune italiano

Ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana, il richiedente o l'avvocato munito di procura contatta direttamente **l'ufficio anagrafico del Comune italiano di nascita dell'avo chiedendo la trascrizione degli atti di stato civile delle persone che abbiano ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana in sede amministrativa o giudiziale.**

Le prassi sulla trascrizione cambiano da Comune a Comune quindi è sempre consigliato mandare una pec con la richiesta formale della trascrizione e poi chiedere al Comune interessato quali documenti mandare e in quale modalità. Tendenzialmente i Comuni richiedono la spedizione dei documenti cartacei di cui si chiede la trascrizione (quindi atti di nascita e matrimonio dei richiedenti) e, se a seguito di riconoscimento giudiziale, anche l'invio dell'ordinanza e del certificato di non proposto appello con le relative attestazioni di conformità. **Una volta che l'ufficiale di stato civile conferma l'avvenuta trascrizione, la procedura si intende conclusa ed il riconoscimento della cittadinanza opera con effetto retroattivo alla nascita della persona.** In seguito alla trascrizione i richiedenti possono recarsi personalmente presso gli Uffici Consolari di residenza per richiedere l'iscrizione all'AIRE nonché poi eventualmente il rilascio del passaporto italiano.

Progetto finanziato dal Citizens, Equality,
Rights and Values Programme dell'Unione Europea